



Sentenza n. 120/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24405** del registro di Segreteria,

promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buc-

carelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

OLIVA LORENZO (cod. fisc.: LVOLNZ84H09D086Y), nato a Cosenza il 9 giu-

gno 1984 e residente in Rende (CS) in via Vittorio Alfieri n. 6, rappresentato

e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in atti, dagli

avvocati Vincenzo Belvedere (cod. fisc.: BLVVCN66P18D086B) e Giuseppe De

Masi (cod. fisc.: DMSGPP91H081854Y), con domicilio fisico eletto lo studio

del primo in Rende, viale della Resistenza n. 98, e domicilio digitale eletto ai

	seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.vincenzobelvedere@pec.giuffre.it , avv.giuseppedemasi@pec.libero.it ;	
	- convenuto -	
	esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	nella pubblica udienza del 24 marzo 2026, udita la relazione del giudice re-	
	latore, cons. Gianpiero D’Alia, uditi il pubblico ministero, nella persona del	
	S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e l’avvocato Stefano Leone, per delega degli	
	avvocati Vincenzo Belvedere e Giuseppe De Masi, per il convenuto.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione, depositato il 29 settembre 2025, la procura presso	
	questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità ammi-	
	nistrativa nei confronti del signor Lorenzo Oliva, in proprio e nella qualità di	
	titolare dell’omonima ditta, per un presunto danno erariale, pari ad euro	
	192.252,48, da risarcire ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le	
	Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi	
	legali e alle spese di giustizia.	
	1.2 La pretesa erariale muove dalla denuncia di danno contenuta nella nota	
	di ARCEA prot. n. 512 del 30 gennaio 2019, con la quale ha segnalato alla	
	procura contabile una serie di posizioni debitorie relative al Fondo europeo	
	agricolo di sviluppo rurale (FEASR), per le quali era intervenuto un provve-	
	dimento di revoca/decadenza dei benefici economici accordati, tra le quali	
	quella dell’odierno convenuto, destinatario di provvidenze economiche inde-	
	bite. Alla denuncia di danno, l’agenzia ha allegato copia del provvedimento	
	di revoca del dirigente reggente della Regione Calabria, Dipartimento 8°, Set-	
	tore 3°, n. 8212 del 12 luglio 2016. Ulteriore denuncia di danno erariale per	
	2	

	i medesimi fatti è stata trasmessa all'organo requirente dalla Guardia di fi-	
	nanza di Cosenza, con nota prot. n. 101035/19 del 23 marzo 2019, in ra-	
	gione delle indagini delegate a quest'ultima dalla Procura della Repubblica	
	di Castrovillari, in relazione al procedimento penale n. 520/2017 R.G.N.R.	
	mod. 21.	
	1.3 Secondo il procuratore contabile, il convenuto ha presentato una do-	
	manda di aiuto relativa alle misure 112 e 121 del Piano di sviluppo rurale	
	2007/2013, di cui al bando regionale approvato con DDG n. 10100 del 24	
	luglio 2008, che prevedeva un premio di primo insediamento di euro	
	35.000,00 (misura 112), cui doveva seguire la esecuzione di un progetto di	
	miglioramento fondiario (misura 121), finanziato con risorse europee in ra-	
	gione del 60%. Il progetto ammesso a finanziamento consisteva in origine	
	nella costruzione e/o l'ammodernamento di alcuni fabbricati rurali al servi-	
	zio dell'azienda, l'acquisto di macchine ed attrezzature e interventi di miglio-	
	ramento fondiario per la realizzazione e la riconversione di impianti di col-	
	ture. A seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, con DDG n.	
	7901 del 17 maggio 2010, il signor Lorenzo Oliva si è collocato in posizione	
	utile al finanziamento, con un contributo concesso, per la misura 112, di	
	euro 35.000,00 e, per la misura 121, di euro 158.898,06. Il progetto finan-	
	ziato è stato completato il 26 novembre 2014, data nella quale è stato erogato	
	il saldo del beneficio economico. Da tale data, decorreva, pertanto, il vincolo	
	di stabilità delle operazioni di cui al punto 3.2.4 delle Disposizioni procedu-	
	rali del bando di gara, espressamente accettate dal convenuto. Tuttavia, a	
	seguito di un controllo <i>in loco</i> , effettuato il 26 maggio 2016 da dirigenti di	
	ARCEA e della Regione Calabria e di due ispettori della Commissione	
	3	

	europea, è emerso che il fabbricato rurale realizzato con i fondi europei era	
	stato adibito ad abitazione privata del convenuto in totale difformità dal pro-	
	getto finanziato. Pertanto, la Regione Calabria, con nota prot. n. 0184076	
	dell'8 giugno 2016, ha comunicato al signor Oliva l'avvio del procedimento di	
	revoca del finanziamento e, quindi, con DDG n. 8212 del 12 luglio 2016,	
	notificato il 19 luglio 2016, ha dichiarato la decadenza dal contributo con il	
	conseguente avvio dell'azione di recupero dell'intera somma erogata. A sua	
	volta, l'ARCEA, con nota prot. n. 6403 del 27 luglio 2016, ha chiesto la resti-	
	tuzione del finanziamento. Il p.m. contabile ha aggiunto che le indagini della	
	Guardia di Finanza avrebbero fatto emergere anche un ulteriore profilo di	
	illiceità della condotta, consistente nel conseguimento da parte del conve-	
	nuto della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) mediante	
	false dichiarazioni, consistenti nella presentazione di copie di dichiarazioni	
	dei redditi (in realtà mai presentate all'Agenzia delle Entrate) e nel manteni-	
	mento della stessa mediante dichiarazioni mendaci relative al reddito deri-	
	vante da tale attività imprenditoriale (26,78% del reddito complessivo mentre	
	l'effettivo ammontare corrispondeva al 23,34%, inferiore, pertanto, alla soglia	
	del 25% necessaria per il mantenimento della qualifica IAP). Pertanto, il con-	
	venuto non si sarebbe collocato utilmente in graduatoria e non avrebbe po-	
	tuto percepire i contributi in esame. Inoltre, l'esecuzione dei lavori finanziati	
	sarebbe stata caratterizzata da numerose richieste (accolte) di proroga del	
	termine di ultimazione dei lavori <i>"in luogo di motivazioni e documentazione a</i>	
	<i>sostegno non sempre adeguate e puntuali."</i> e da gravi carenze e incongruenze	
	nell'ambito del procedimento amministrativo relativo al rilascio del permesso	
	di costruire <i>"soprattutto con riferimento all'esatta collocazione temporale della</i>	
	4	

	<i>data di inizio lavori e di quella di fine lavori.”. Il convenuto ha impugnato</i>	
	dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di revoca del finanzia-	
	mento e il giudizio, dopo la declaratoria di inammissibilità per difetto di giu-	
	risdizione, è stato riassunto dinanzi al Tribunale civile di Catanzaro.	
	Quest’ultimo, alla data di deposito dell’atto di citazione, risultava ancora	
	pendente. Il procuratore regionale ha, infine, evidenziato che l’ARCEA si è	
	costituita parte civile nel giudizio penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari,	
	iscritto al n. 520/2017, che è stato definito con sentenza n. 1675 del 27	
	ottobre 2022.	
	1.4 L’attore pubblico ha, quindi, argomentato diffusamente in ordine alle	
	deduzioni difensive depositate dal convenuto ed ha concluso che dal loro	
	esame non sono emersi elementi e riscontri tali da superare gli addebiti con-	
	testati. Pertanto, premessa la giurisdizione del giudice contabile, ha ritenuto	
	sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa,	
	posto che <i>“le condotte tenute dal sig. Oliva in relazione ai fatti sopra esposti,</i>	
	<i>presentano una pluralità di profili di illiceità, ciascuno dei quali idoneo a de-</i>	
	<i>terminare di per sé un’inutile allocazione delle risorse unionali rispetto alle fi-</i>	
	<i>nalità per le quali sono state messe in campo, e pertanto un correlativo danno</i>	
	<i>erariale corrispondente al valore delle risorse indebitamente percepite ed im-</i>	
	<i>piegate.”. In particolare, il convenuto avrebbe: (a) falsamente rappresentato</i>	
	il possesso della qualifica di IAP; (b) falsamente certificato l’ultimazione dei	
	lavori; (c) utilizzato i contributi pubblici per realizzare opere a destinazione	
	privata. Le condotte illecite sopra menzionate sarebbero state, inoltre, realiz-	
	zate con dolo, posto che <i>“non poteva non essere consapevole del fatto che la</i>	
	<i>realizzazione di opere difformi rispetto al progetto, adibite a finalità ed usi di</i>	
	5	

	<i>civile abitazione, determinasse la decadenza dal finanziamento a causa dello</i>	
	<i>sviamento delle risorse pubbliche percepite dalla finalità di interesse pubblico</i>	
	<i>a cui erano destinate, a favore di finalità di chiara natura privata e personale.”.</i>	
	In ogni caso, le condotte illecite sarebbero contraddistinte da colpa grave,	
	avendo il signor Lorenzo Oliva violato, con inescusabile e macroscopica ne-	
	gligenza, obblighi normativi e contrattuali di assoluta chiarezza, di cui era	
	perfettamente a conoscenza. In ragione dell’attività istruttoria, l’attore pub-	
	blico ha, quindi, quantificato il pregiudizio patrimoniale subito dall’organi-	
	smo pagatore nell’intera somma corrisposta per gli interventi in contesta-	
	zione, pari all’importo di euro 192.252,48, cui devono aggiungersi, come si è	
	detto, interessi e rivalutazione monetaria, come per legge e fino al soddisfo,	
	e spese di giustizia.	
	2. Con decreto presidenziale n. 343/2025 del 30 settembre 2025, è stata	
	fissata l’udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente	
	all’atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto.	
	3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 4 marzo 2026, si è	
	costituito in giudizio il signor Lorenzo Oliva ed ha eccepito, in via preliminare,	
	la prescrizione dell’azione erariale. Ha, quindi, avanzato richiesta di sospen-	
	sione del giudizio, ai sensi dell’art. 106 c.g.c., per l’asserita pregiudizialità del	
	giudizio civile in atto pendente presso il Tribunale di Catanzaro. Nel merito,	
	ha integralmente contestato le argomentazioni poste dall’attore pubblico a	
	fondamento della domanda risarcitoria e ne ha, pertanto, chiesto il rigetto.	
	In particolare, ha osservato che il termine quinquennale di prescrizione, de-	
	corrente dalla data di erogazione dei due contributi in esame, sarebbe ab-	
	bondantemente decorso, considerato che non vi sarebbero stati atti	
	6	

	interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica dell'invito a dedurre, avvenuta l'11 giugno 2025. Ha, quindi, eccepito la pendenza del giudizio civile	
	dinanzi al Tribunale di Catanzaro in relazione ai medesimi fatti oggetto del	
	presente giudizio contabile, sicché sussisterebbe un'ipotesi di sospensione	
	necessaria del giudizio contabile attesa la natura pregiudiziale del giudizio	
	civile avente ad oggetto l'accertamento della legittimità del decreto di revoca	
	del finanziamento n. 8212 del 12 luglio 2016. Ha, infine, confutato le contestazioni di merito dell'attore pubblico, <i>"in ragione della piena identità dello</i>	
	<i>stato di fatto dell'immobile al momento del controllo in loco del 26 maggio 2016</i>	
	<i>rispetto a quello riscontrato al momento del collaudo del 24 luglio 2014."</i> ,	
	dell'assenza di documentazione falsa, come erroneamente dichiarato dall'organo requirente, dell'illegittimità del controllo <i>in loco</i> del 26 maggio 2016 per	
	violazione degli artt. 25 , c. 4, e 27, c. 2, del regolamento UE n. 65/2011, del	
	difetto di motivazione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento e dell'infondatezza della contestazione erariale circa	
	il conseguimento della qualifica IAP. Il convenuto ha anche evidenziato il legittimo affidamento <i>"incolpevole"</i> risposto negli atti amministrativi favorevoli	
	adottati dalla Regione Calabria e la assoluta carenza di dolo e di colpa grave.	
	Ha chiesto, in via subordinata, la riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 1, c. 1- <i>octies</i> , della legge n. 20/1994, nel testo novellato dalla legge n. 1/2026.	
	4. Nell'udienza pubblica del 24 marzo 2026, la procura regionale ha insistito	
	per l'integrale accoglimento delle domande formulate nell'atto di citazione.	
	La difesa del convenuto ha, viceversa, concluso per il rigetto delle domande	
	attoree, riportandosi integralmente alle difese contenute nella comparsa di	
	costituzione e risposta. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.	
	7	

	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	5. La preliminare istanza di sospensione del giudizio contabile, in ragione	
	della pendenza del parallelo giudizio civile avente ad oggetto la legittimità	
	della revoca del finanziamento in contestazione, non è meritevole di accogli-	
	mento. Il giudizio contabile, infatti, è autonomo rispetto a quello civile, come	
	ritenuto dalla giurisprudenza pacifica di questa Corte ed anche dalla giuri-	
	sprudenza di legittimità, in forza della quale “(...) <i>l'azione di responsabilità</i>	
	<i>per danno erariale davanti alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile</i>	
	<i>promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordina-</i>	
	<i>rio sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti</i>	
	<i>materiali: essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale,</i>	
	<i>al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione</i>	
	<i>prevalentemente sanzionatoria, e la seconda invece al pieno ristoro del danno,</i>	
	<i>con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione del parti-</i>	
	<i>colare interesse dell'amministrazione attrice” (cfr. da ultimo, Cass. civ., sez.</i>	
	<i>un., n. 19466/2024).</i> Con riferimento alla richiesta di sospensione del giudi-	
	zio contabile, è stata, inoltre, sottolineata “(...) <i>l'autonomia e separatezza che</i>	
	<i>connotano i rapporti tra il giudizio per danno erariale e quelli incardinati presso</i>	
	<i>altri plessi giurisdizionali, attesa la diversità dei relativi presupposti e finalità,</i>	
	<i>con la connessa impossibilità di configurare quel nesso di pregiudizialità in</i>	
	<i>senso stretto ovvero tecnico giuridico, indispensabile, ai sensi dell'art. 106</i>	
	<i>c.g.c. (e dell'omologo art. 295 c.p.c), ai fini della sospensione (in termini, tra le</i>	
	<i>altre, Corte conti, Sez. riunite, ord. n. 22/2022, con la giurisprudenza, anche</i>	
	<i>della Cassazione, ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 185/2024, n. 242/2023,</i>	
	<i>n. 160/2022 e n. 216/2022).</i> ” ed affermato che “(...) <i>il necessario rapporto di</i>	
	8	

	<i>pregiudizialità logica e giuridica sussiste solo allorquando la previa definizione</i>	
	<i>di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico</i>	
	<i>dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in ter-</i>	
	<i>mini, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012, id., ord. n. 1/2017; id., ord.</i>	
	<i>n. 13/2019). A tal fine, è richiesto un vincolo di stretta ed effettiva consequen-</i>	
	<i>zialità fra due emanande statuizioni e, quindi, coerentemente con l'obiettivo di</i>	
	<i>evitare un conflitto di giudicati, non basta un mero collegamento fra diverse</i>	
	<i>statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o</i>	
	<i>di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, imponendosi, per contro,</i>	
	<i>un collegamento per cui l'altro giudizio, oltre a investire una questione di ca-</i>	
	<i>rattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la so-</i>	
	<i>luzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospen-</i>	
	<i>dere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (in termini,</i>	
	<i>Cass. civ., Sez. I, n. 4343/2022).” (cfr. da ultimo, Sez. III App., sentenza n.</i>	
	<i>151 del 14 ottobre 2025). Ne deriva che, nel caso in esame, la domanda di</i>	
	<i>sospensione deve essere rigettata per carenza dell'asserita pregiudizialità del</i>	
	<i>giudizio civile pendente presso il Tribunale di Catanzaro nei termini diffusa-</i>	
	<i>mente spiegati dalla giurisprudenza sopra richiamata.</i>	
	6. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale formulata	
	dal convenuto. Nel caso in esame, siamo, infatti, in presenza di una tipica	
	fattispecie di occultamento doloso del danno, derivante dall'occultamento	
	dell'utilizzo di un finanziamento in frontale contrasto con le finalità pubbli-	
	che per le quali era stato accordato e dalla carenza del requisito di Impren-	
	ditore agricolo professionale, indispensabile per l'ottenimento delle provvi-	
	denze comunitaria in esame, sicché il termine di prescrizione non può che	
	9	

	decorrere dal disvelamento del fatto dannoso avvenuto con il controllo <i>in loco</i>	
	effettuato il 26 maggio 2016, cui, peraltro, è seguito l'ulteriore accertamento	
	dell'organo investigativo, risultante dalla menzionata denuncia di danno, in	
	ordine alla falsa dichiarazione sul possesso della qualifica di Imprenditore	
	agricolo professionale. Solo a seguito del controllo è, infatti, emerso che il	
	fabbricato rurale realizzato con i fondi europei, anziché essere utilizzato per	
	lo svolgimento dell'attività agricola incentivata, è stato adibito ad abitazione	
	privata, in totale difformità dal progetto finanziato. In ragione del controllo,	
	l'amministrazione ha, infatti, revocato il finanziamento ed avviato il recupero	
	delle somme indebitamente percepite. Il termine di prescrizione è stato, per-	
	tanto, interrotto, oltre che con il DDG n. 8212 del 12 luglio 2016, notificato	
	il 19 luglio 2016, dichiarativo della decadenza dal contributo e con la nota	
	prot. n. 6403 del 27 luglio 2016, con la quale l'organismo pagatore ha chiesto	
	la restituzione del finanziamento (atti che contengono la puntuale indica-	
	zione del credito e che manifestano la inequivocabile volontà dell'ammini-	
	strazione di recuperare l'indebito e, pertanto, assolutamente idonei ad inter-	
	rompere la prescrizione; cfr. in termini, da ultimo, <i>Sez. I App., sentenza n.</i>	
	<i>58/2026</i> ; id. in termini, <i>sentenza n. 211/2021</i> ; <i>Sez. II App., sentenza n.</i>	
	<i>57/2021</i>), dalla costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata	
	nel parallelo giudizio penale dinanzi al Tribunale di Castrovillari, iscritto al	
	n. 520/2017, definito con la sentenza n 1675 del 27 ottobre 2022. Sul punto,	
	è appena il caso di ricordare che <i>“Per univoca e consolidata giurisprudenza,</i>	
	<i>la costituzione di parte civile in un processo penale, da parte di una Ammini-</i>	
	<i>strazione pubblica che manifesti la volontà di ottenere il risarcimento di tutti i</i>	
	<i>danni arrecati dalla condotta dell'imputato, è atto idoneo a interrompere il</i>	
	10	

	<i>decorso del termine prescrizione dell'azione risarcitoria spettante alla Pro-</i>	
	<i>cura contabile in relazione ai danni arrecati alla finanza pubblica con la con-</i>	
	<i>dotta contestata in sede penale (ex plurimis, Sez. I Appello, 20 settembre 2018,</i>	
	<i>n. 355). Questa valenza interruttiva opera anche nel caso in cui sia ravvisata</i>	
	<i>la prescrizione del reato (Sez. II Appello, 23 novembre 2018, n. 355). La costi-</i>	
	<i>tuzione di parte civile impedisce il decorso di un nuovo termine prescrizione</i>	
	<i>fino alla conclusione del giudizio penale (ex plurimis, Sez. III Appello, 9 gennaio</i>	
	<i>2015, n. 2).” (cfr. tra le altre, da ultimo, Sez. II App., sentenza n. 79 del 21</i>	
	<i>maggio 2025). Ad analoga conclusione si giunge anche con riguardo alla let-</i>	
	<i>tura dell'art. 1, c. 2, della legge n. 20/1994, nel testo novellato dall'art. 1, c.</i>	
	<i>1, lett. a), n. 6), della legge n. 1/2026, ove si consideri che la disposizione in</i>	
	<i>esame non incide in alcun modo sull'art. 2947, terzo comma, c.c.. Né il tenore</i>	
	<i>letterale della novella induce a ritenere sussistente una diversa interpreta-</i>	
	<i>zione della disposizione del Codice civile sopra richiamata, per come costan-</i>	
	<i>temente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte. Inoltre, in forza</i>	
	<i>dell'art. 1, c. 1, lett. a), n. 6) della legge n. 1/2026 cit., a differenza di quanto</i>	
	<i>erroneamente sostenuto dal convenuto, il diritto al risarcimento del danno</i>	
	<i>si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verifica dell'evento lesivo,</i>	
	<i>ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una con-</i>	
	<i>dotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua</i>	
	<i>scoperta. La chiarezza della norma non lascia margine ad alcun dubbio in-</i>	
	<i>terpretativo con riferimento al caso di specie, ove si consideri che è stata</i>	
	<i>accertata la omessa dichiarazione di circostanze impeditive della concessione</i>	
	<i>(e/o del mantenimento) dell'aiuto economico, con la conseguente violazione</i>	
	<i>dei relativi doveri informativi. Al riguardo, è bene ricordare, inoltre, che “(…)</i>	
	11	

	<i>in ipotesi di produzione di documentazione non veritiera al fine di ottenere be-</i>	
	<i>nefici altrimenti non spettanti l’occultamento doloso è configurabile “in re ipsa”</i>	
	<i>nella produzione stessa (...)”</i> (cfr. Corte dei conti Sicilia, Sez. App., n.	
	87/2022; id. Sez. II App., n. 254/2020). A ciò si aggiunga che il doloso oc-	
	cultamento del danno deve considerarsi situazione rilevante non tanto sog-	
	gettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice realizzata dal debi-	
	tore, ma obiettivamente, in ragione della impossibilità per l’amministrazione	
	danneggiata di conoscere il fatto causativo del pregiudizio patrimoniale (cfr.	
	tra le tante, Corte di conti, Sez. II App. n. 371/2022). Sul punto, è stato,	
	infatti, affermato che “il richiamato art. 1, comma 2, della legge 20/1994 non	
	opera alcun riferimento a una condotta attiva di dissimulazione posta in essere	
	dal debitore, discostandosi dalla omologa disciplina civilistica di cui all’art.	
	2941, n. 8, il quale prevede che “La prescrizione rimane sospesa...tra il debi-	
	tore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il	
	dolo non sia scoperto.” (cfr. da ultimo, Sez. giur. Sardegna, n. 55/2024). Tale	
	consolidato orientamento giurisprudenziale è stato, inoltre, confermato dalla	
	recente giurisprudenza d’appello di questa Corte, successiva all’entrata in	
	vigore della disciplina sopra menzionata, ove, tra l’altro, si legge che “Anche	
	con riferimento all’ipotesi di occultamento doloso del danno erariale, in pre-	
	senza della quale la prescrizione decorre dal giorno della “scoperta” del detri-	
	mento, la novella, nello specificare che esso ricorre allorquando venga “realiz-	
	zato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione”, cir-	
	coscrive l’istituto in sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza	
	contabile, che ha avuto modo (tra le tante, Sez. II appello, sent. n. 44/2022) di	
	affermare che la condotta di occultamento doloso “tesa a porre nell’ombra	
	12	

	<i>dell'impercettibile il fatto dannoso – in fieri o già causato – in assenza di un</i>	
	<i>obbligo giuridico di attivarsi richiede un quid pluris commissivo in perfetta ar-</i>	
	<i>monia con i principi generali. Laddove, invece, ricorre un obbligo giuridico di</i>	
	<i>informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/ dipen-</i>	
	<i>dente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi an-</i>	
	<i>che in una condotta omissiva, "...quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai</i>	
	<i>quali, cioè, il debitore è tenuto per legge" (così Corte di Cass. n. 392 del 16</i>	
	<i>febbraio 1967, il 9 gennaio 1979, n. 125, 11 novembre 1998, n. 11348, con</i>	
	<i>principi che riecheggiano nei successivi arresti). In sostanza, si può occultare</i>	
	<i>non solo ponendo in essere una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie in-</i>	
	<i>tegrativa della responsabilità amministrativa, preordinata a realizzare e man-</i>	
	<i>tenere occultati i fatti dannosi, ma anche omettendo il compimento di un ob-</i>	
	<i>bligo giuridico". Peraltro, in via generale, la novella non esclude che obblighi di</i>	
	<i>comunicazione possano derivare, oltre che dalla legge, dai principi generali sul</i>	
	<i>rapporto di lavoro pubblico e sull'azione amministrativa, tra i quali quello della</i>	
	<i>"collaborazione e della buona fede" (art. 1, comma 2 bis della legge n.</i>	
	<i>241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.)." (cfr. da ultimo, Sez. I App., sentenza</i>	
	<i>n. 58 del 1° marzo 2026). Pertanto, considerato che l'invito a dedurre è stato</i>	
	<i>notificato al convenuto l'11 giugno 2025 e che risulta per tabulas che il pa-</i>	
	<i>rallelo procedimento penale, nel quale l'amministrazione danneggiata si è co-</i>	
	<i>stituita parte civile, è stato definito con sentenza di primo grado n. 1675 del</i>	
	<i>27 ottobre 2022, ancorché non risulti in atti se e quando la stessa sia dive-</i>	
	<i>nuta irrevocabile, appare del tutto evidente la tempestività dell'azione era-</i>	
	<i>riale con il conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dal</i>	
	<i>convenuto.</i>	
	13	

	7. L'azione erariale è meritevole di integrale accoglimento nei termini di seguito esposti. La procura contabile ha contestato al signor Lorenzo Oliva di avere (a) falsamente rappresentato il possesso della qualifica di IAP; (b) falsamente certificato l'ultimazione dei lavori; (c) utilizzato i contributi pubblici per realizzare opere a destinazione privata, in violazione della disciplina recata (e richiamata) dal bando regionale approvato con DDG n. 10100 del 24 luglio 2008 e dalle relative disposizioni procedurali (punto. 3.2.4). Ad avviso di questo collegio, l'indagine condotta dalla Guardia di finanza ha accertato la fondatezza di tali contestazioni.	
	7.1 In particolare, si osserva che il punto 2) delle <i>“Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto”</i> ha precisato che per Imprenditore agricolo professionale (IAP) deve intendersi, ai sensi dell'art.1, c. 1, del d.lgs. n. 99/2004, come integrato dal d.lgs. n. 101/2005, <i>“(...) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Nel caso in cui l'azienda sia localizzata in una zona svantaggiata le percentuali di riferimento sono il 25% del tempo lavorativo ed il 25% del reddito globale (...). (Cfr. Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) approvate con Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n. 188 del 29 marzo 2007).”</i> e, con riguardo ai criteri di selezione per l'ammissibilità della domanda, che <i>l'Impegno ad acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale</i>	
	14	

	<i>entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale</i>	
	<i>di sostegno.” consentiva l’attribuzione di un punteggio pari a 12. Risulta dalla</i>	
	<i>documentazione versata in atti che, con DDG n. 7901 del 17 maggio 2010,</i>	
	<i>la Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva dei beneficiari</i>	
	<i>delle misure nn. 112 e 121, nella quale l’azienda del convenuto è stata util-</i>	
	<i>mente collocata in graduatoria al n. 388, con contributo ammesso rispetti-</i>	
	<i>vamente pari ad euro 35.000,00, per la misura n. 112, e con una spesa fi-</i>	
	<i>nanziabile ammissibile pari ad euro 264.830,11, per la misura n. 121. Ri-</i>	
	<i>sulta, inoltre, che l’amministrazione, con nota prot. n. 26217 del 18 giugno</i>	
	<i>2010, ha comunicato il primo finanziamento e, con nota prot. n. 32153 del</i>	
	<i>3 agosto 2010, il provvedimento di concessione del contributo per l’abbinata</i>	
	<i>misura n. 121, per un importo di euro 158.898,06, corrispondente al 60%</i>	
	<i>della spesa totale ammessa. Il convenuto si è, altresì, impegnato, con la di-</i>	
	<i>chiarazione di cui all’allegato n. 4 alla domanda di aiuto, a conseguire la</i>	
	<i>qualifica di IAP entro 36 mesi, decorrenti dal 18 giugno 2010, e, quindi, entro</i>	
	<i>il 18 giugno 2013. Al riguardo, l’organo investigativo ha accertato che “il sig.</i>	
	<i>Oliva, a seguito di sua richiesta indirizzata alla Provincia di Cosenza – Settore</i>	
	<i>Agricoltura – veniva riconosciuto quale Imprenditore Agricolo Professionale</i>	
	<i>(IAP) ed esibiva al predetto Ente, copia della dichiarazione dei redditi Persone</i>	
	<i>Fisiche 2013, Periodo d’imposta 2012, (in cui è stato indicato un valore della</i>	
	<i>produzione agricola corrispondente all’importo di € 1.000,00), entrambe prive</i>	
	<i>degli estremi di avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate:</i>	
	<i>ciò al fine di provare il possesso del requisito del reddito ricavato dall’esercizio</i>	
	<i>dell’attività agricola, necessario per il conseguimento della predetta qualifica.”</i>	
	<i>e che “le dichiarazioni Persone Fisiche 2013, periodo d’imposta 2012, e IRAP</i>	
	15	

	<i>2013, non risultavano essere state presentate dall'OLIVA Lorenzo né, tanto-</i>	
	<i>meno, inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal professionista in-</i>	
	<i>dicato sulle stesse.” (cfr. denuncia di danno prot. n. 101035 del 23 marzo</i>	
	<i>2019 della Guardia di finanza di Cosenza). Risulta, pertanto, evidente che il</i>	
	<i>convenuto ha reso una dichiarazione mendace all'ente tenuto ad attestare il</i>	
	<i>conseguimento della qualifica IAP, mediante la produzione di documenta-</i>	
	<i>zione fiscale falsa. È, altresì, evidente che tale qualifica era indispensabile</i>	
	<i>per l'ottenimento dei 12 punti previsti dal bando e, quindi, del finanziamento,</i>	
	<i>considerato che, senza tale punteggio, il signor Lorenzo Oliva non lo avrebbe</i>	
	<i>ottenuto. Il convenuto avrebbe, infatti, ottenuto punti 14 invece dei 26 asse-</i>	
	<i>gnatigli e, pertanto, si sarebbe collocato in graduatoria in una posizione non</i>	
	<i>utile ai fini della concessione del finanziamento, come risulta dalla documen-</i>	
	<i>tazione versata in atti dall'organo requirente. A ciò si aggiunga che, a seguito</i>	
	<i>della verifica eseguita nel 2016 in ordine al mantenimento della qualifica di</i>	
	<i>IAP, il convenuto ha esibito la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche</i>	
	<i>2015, periodo d'imposta 2014, e il modello IRAP 2015, periodo d'imposta</i>	
	<i>2014, dai quali risultava un reddito <i>extra</i> aziendale pari ad euro 6.834,00,</i>	
	<i>un reddito aziendale pari ad euro 2.500,00 e un reddito complessivo pari ad</i>	
	<i>euro 9.334,00. In base a tale dichiarazione, il reddito aziendale del convenuto</i>	
	<i>sarebbe stato pari al 26,78% del reddito complessivo e, quindi, al di sopra</i>	
	<i>del limite minimo del 25% previsto per le attività agricole in zona svantag-</i>	
	<i>giata, ai fini dell'acquisto e del mantenimento della qualifica di IAP. Tuttavia,</i>	
	<i>l'organo investigativo ha accertato che “si è riscontrata una discordanza tra i</i>	
	<i>dati inseriti nella Dichiarazione IRAP 2015 di OLIVA Lorenzo trasmessa tele-</i>	
	<i>maticamente all'Agenzia delle Entrate e la dichiarazione IRAP 2015 presentata</i>	
	16	

	da OLIVA Lorenzo presso il Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Settore “UOTP Funzioni Territoriali” di Cosenza” perché “nella dichiarazione IRAP 2015 presentata da OLIVA Lorenzo e trasmessa all’Agenzia delle Entrate, è stato inserito un valore di reddito aziendale agricolo pari ad € 2.179,00 e non ad € 2.500,00, così come invece desunto dalla dichiarazione IRAP 2015 esibita da OLIVA Lorenzo presso il Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari – Settore “UOTP Funzioni Territoriali” di Cosenza” (cfr. denuncia di danno cit. e documentazione allegata). Ne deriva che il convenuto, al solo scopo di mantenere illecitamente la qualifica di IAP, ha deliberatamente prodotto all’ente competente alla verifica della qualifica la menzionata documentazione fiscale artefatta dalla quale risultava un reddito aziendale pari al 26,78% anziché quello reale pari solo al 23,34%. È, pertanto, evidente, a dispetto delle difese del convenuto sul punto, la fondatezza sotto questo profilo della contestazione erariale, posto che il signor Lorenzo Oliva ha indebitamente percepito i contributi europei in esame in assenza dell’indispensabile qualifica di Imprenditore agricolo professionale.	
	7.2 Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla contestazione relativa alla falsa certificazione della ultimazione dei lavori, in alcun modo scalfità dalle difese del convenuto. Risulta, infatti, <i>per tabulas</i> (cfr. denuncia di danno cit.) che il signor Lorenzo Oliva, con nota del 30 luglio 2013, acquisita al protocollo della Regione Calabria n. 252999 del 31 luglio 2013, ha dichiarato di avere ultimato i lavori previsti nel progetto finanziato ed ha, pertanto, chiesto il collaudo finale, allegando domanda di pagamento e documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori. In particolare, con riguardo a tali lavori, consistenti nella realizzazione di un fabbricato rurale per uffici	
	17	

	aziendali, deposito fitosanitari, derrate alimentari, mezzi e attrezzi agricoli, il	
	convenuto, unitamente ai tecnici incaricati, ha dichiarato che questi ultimi	
	erano stati ultimati il 25 luglio 2013, che erano stati regolarmente eseguiti	
	secondo le buone regole d'arte e che erano stati eseguiti nel rispetto delle	
	norme vigenti e del progetto approvato. Risulta, inoltre, che il convenuto,	
	unitamente ai medesimi tecnici incaricati e all'impresa appaltatrice, con nota	
	del 7 ottobre 2013, acquisita in pari data al protocollo del comune di Luzzi,	
	ha comunicato all'ente locale l'inizio dei medesimi lavori. In altri termini, ri-	
	sulta incontrovertibilmente accertato che per i lavori in esame, finanziati	
	nell'ambito delle misure comunitarie sopra indicate ed oggetto del permesso	
	di costruire n. 62 del 26 ottobre 2012, il convenuto ha comunicato alla re-	
	gione l'ultimazione dei lavori il 25 luglio 2013 e al comune l'inizio dei lavori	
	l'8 ottobre 2013 (senza peraltro averne mai comunicato l'ultimazione). La	
	Guardia di finanza ha, inoltre, accertato che l'effettivo inizio dei lavori è av-	
	venuto l'8 ottobre 2013, avendo sentito a sommarie informazioni il legale	
	rappresentante dell'impresa cui gli stessi erano stati commissionati, sicché	
	appare evidente la mendace dichiarazione resa dall'Oliva alla regione, al solo	
	scopo di locupletare indebitamente il finanziamento pubblico in contesta-	
	zione. Infine, appare provata anche la produzione, in sede di collaudo dell'in-	
	tervento finanziato, di un falso certificato di agibilità dell'immobile oggetto	
	dei menzionati interventi di ristrutturazione. Secondo l'organo investigativo,	
	infatti, non solo il convenuto non ha mai comunicato il fine lavori ma non ha	
	mai presentato al comune di Luzzi alcuna domanda di agibilità relativa	
	all'immobile realizzato con il permesso di costruire n. 62/2012, come risulta	
	dagli accertamenti eseguiti al riguardo (cfr., in particolare, pag. 40 della	
	18	

	denuncia di danno). Pertanto, anche sotto questo profilo la contestazione	
	erariale risulta fondata, posto che in assenza del certificato di agibilità	
	dell'immobile il convenuto non avrebbe potuto percepire il finanziamento in	
	questione (cfr. in atti, le dichiarazioni rese all'organo investigativo dal funzio-	
	nario regionale responsabile dei finanziamenti a valere sulla misura n. 121).	
	7.3 Mette conto evidenziare, infine, che il signor Lorenzo Oliva, con la sotto-	
	scrizione per accettazione dei provvedimenti di concessione dei due finanzia-	
	menti (a valere sulle misure nn. 112 e 121), acquisiti al protocollo della re-	
	gione nn. 30375 del 22 luglio 2010 e 49054 del 27 ottobre 2010, si era im-	
	pegnato, tra l'altro, in conformità alle previsioni del bando di finanziamento,	
	a non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili e immobili oggetto di	
	finanziamento rispettivamente per un periodo di 5 e 10 anni dalla liquida-	
	zione del saldo e a condurre l'azienda per un periodo minimo di 5 anni dalla	
	medesima liquidazione. Risulta <i>per tabulas</i> che il convenuto, il 26 maggio	
	2016, a distanza di circa due anni dall'erogazione del contributo relativo alla	
	misura 121, avvenuta il 26 novembre 2014, è stato sottoposto a controllo <i>in</i>	
	<i>loco</i> effettuato dagli ispettori della Commissione europea, da personale della	
	Regione Calabria e di ARCEA, dal quale sono emerse evidenti difformità tra	
	quanto realizzato e il progetto finanziato. In particolare, è emerso che “(1) <i>I</i>	
	<i>locali risultavano collegati all'esterno con una sola porta d'accesso contraria-</i>	
	<i>mente a quanto previsto dal progetto approvato che prevedeva l'accesso</i>	
	<i>all'esterno da tutti i locali. Trattandosi di deposito di prodotti fitosanitari o di</i>	
	<i>prodotti agroalimentari tale variazione compromette significativamente la fun-</i>	
	<i>zionalità dell'intero progetto; (2) in nessun caso i locali deposito presentavano</i>	
	<i>rampe di accesso funzionali allo spostamento di macchine operatrici; (3) la</i>	
	19	

	<i>distribuzione degli spazi interni non risultava sempre rispondente al progetto</i>	
	<i>approvato e le modifiche effettuate alteravano ulteriormente la funzionalità</i>	
	<i>dell'immobile rispetto alla destinazione d'uso prevista in progetto; (4) i due</i>	
	<i>corpi principali dell'immobile risultavano essere dotati di camino alimentato a</i>	
	<i>legna, anche questi non previsti in progetto. Nel complesso l'immobile appariva</i>	
	<i>funzionale a due distinte civili abitazioni. Tale ipotesi risultava confermata</i>	
	<i>dalla presenza di mobili non coerenti con la destinazione d'uso prevista dal</i>	
	<i>progetto approvato; (5) è stata, inoltre, accertata la presenza dell'intero mobilio</i>	
	<i>occultato, in maniera improvvisata, dietro una precaria parete di cassette di</i>	
	<i>plastica. In tale locale veniva accertata la presenza di letti, divani, poltrone,</i>	
	<i>materassi ecc.; (6) il successivo sopralluogo negli appezzamenti aziendali de-</i>	
	<i>stinati ad oliveto ed alberi da frutto, non ha consentito di avere riscontro dei</i>	
	<i>previsti interventi di potatura di risanamento conseguenti a danni da eventi</i>	
	<i>calamitosi. Al contrario è stata verificata la presenza di piante senza alcun</i>	
	<i>segno di interventi straordinari di potatura.”. Ne deriva che anche sotto questo</i>	
	<i>profilo la contestazione erariale risulta fondata, posto che è provato che i</i>	
	<i>finanziamenti accordati dall'amministrazione regionale sono stati utilizzati</i>	
	<i>per scopi privati (realizzazione di abitazioni private) in palese contrasto con</i>	
	<i>la finalità pubblica indicata dalla disciplina eurounitaria applicabile alla fat-</i>	
	<i>tispecie in esame (regolamento CE n. 1698/2005) e in particolare violazione</i>	
	<i>degli scopi di interesse generali previsti dalle misure comunitarie nn. 112 e</i>	
	<i>121, per come indicati dal menzionato bando di finanziamento (per la misura</i>	
	<i>112: “facilitare l'insediamento dei giovani agricoltori e il conseguenziale adat-</i>	
	<i>tamento strutturale delle loro aziende, nonché favorire la permanenza delle</i>	
	<i>giovani famiglie nelle aziende e la rivitalizzazione delle aree rurali”;</i> per la	
	20	

	misura 121: <i>“accrescere la competitività, la capacità di creare valore aggiunto</i>	
	<i>e migliorare la performance globale delle aziende agricole calabresi attraverso</i>	
	<i>l’ammodernamento delle stesse nel rispetto degli standard comunitari appli-</i>	
	<i>cabili”</i>). Risulta, inoltre, evidente la violazione della clausola n. 3.2.4. (<i>“Pe-</i>	
	<i>riodo di non alienabilità e vincoli di destinazione”</i>) delle <i>“Disposizioni attuative</i>	
	<i>per il trattamento delle domande di aiuto”</i> , la quale, in attuazione dell’art. 72	
	del regolamento CE n. 1698/2005, ha stabilito che un’operazione di investi-	
	mento che ha beneficiato dei contributi PSR non deve subire, nei cinque anni	
	successivi alla decisione di finanziamento dell’Autorità di Gestione, ovvero a	
	decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del con-	
	tributo, modifiche sostanziali che <i>“a) ne alterino la natura o le condizioni di</i>	
	<i>esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o ente pub-</i>	
	<i>blico; b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di</i>	
	<i>un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell’attività</i>	
	<i>produttiva.”</i> . La disposizione in esame ha, inoltre, precisato che <i>“Per periodo</i>	
	<i>di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione</i>	
	<i>di bene, si intende il periodo di tempo nell’ambito del quale il beneficiario non</i>	
	<i>può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il</i>	
	<i>bene/ servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto”</i> , sicché <i>“Il man-</i>	
	<i>cato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) e b), per come sopra descritti com-</i>	
	<i>porta l’avvio del procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai con-</i>	
	<i>tributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente</i>	
	<i>già erogate, oltre che eventuali danni.”</i> .	
	7.4 In considerazione di quanto sopra evidenziato, del tutto irrilevanti ap-	
	paiono le difese del convenuto. Infatti, la circostanza che l’immobile in	
	21	

	questione fosse nel medesimo stato di fatto sia al momento del controllo <i>in</i>	
	<i>loco</i> del 26 maggio 2016 che al momento del collaudo del 24 luglio 2014 è	
	priva di pregio, ove si consideri che, in disparte la segnalazione da parte degli	
	ispettori della Commissione europea della grave negligenza del funzionario	
	che ha effettuato il collaudo, per il mancato accertamento delle irregolarità	
	già esposte (cfr. denuncia di danno cit.), ciò che, in via principale ed assor-	
	bente, rileva è la violazione dell'art. 72 del regolamento CE n. 1698/2005,	
	nei termini precisati dal punto n. 3.2.4., lett. a), delle menzionate disposizioni	
	attuative. Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'immobile è stato destinato	
	ad un uso (privato) diverso da quello per il quale era stato concesso il finan-	
	ziamento, anche mediante la realizzazione di opere difformi da quelle appro-	
	vate, come risulta dal verbale del controllo <i>in loco</i> del 2016, del quale, peral-	
	tro, il convenuto era stato tempestivamente informato, e dalla documenta-	
	zione fotografica ivi allegata, (cfr. relazione di controllo <i>in loco</i> del 30 maggio	
	2016). Del pari infondata è l'ulteriore argomentazione difensiva del conve-	
	nuto in forza della quale il progetto è stato regolarmente approvato dalla Re-	
	gione Calabria e gli interventi ivi previsti sono stati realizzati in conformità	
	allo stesso. Al riguardo, è appena il caso di osservare che ciò che rileva ai fini	
	della presente contestazione di responsabilità non è l'asserita conformità	
	dell'opera al progetto approvato (in ordine alla quale si rinvia a quanto già	
	diffusamente esposto) ma l'uso per finalità private di un bene ristrutturato	
	con soldi pubblici, destinati a incentivare l'imprenditoria agricola giovanile	
	in zone rurali particolarmente svantaggiate. Una siffatta malversazione è	
	stata, come si è detto, incontrovertibilmente accertata dall'organo investiga-	
	tivo e non trova, peraltro, nelle difese del convenuto alcuna valida	
	22	

	argomentazione in senso contrario. Infine, prive di pregio appaiono anche le	
	ulteriori affermazioni del convenuto in ordine ad asserite, ma non dimo-	
	strate, irregolarità del controllo <i>in loco</i> del 2016, il quale, come si è detto, ha	
	accertato in maniera chiara e incontestata la violazione del vincolo di stabi-	
	lità dell'intervento finanziato, e al difetto di motivazione della comunicazione	
	di avvio del procedimento che, nel caso in esame, non assume alcun rilievo	
	giuridico, posto che oggetto del giudizio contabile è la violazione del rapporto	
	di servizio che lega il convenuto all'amministrazione danneggiata ed il con-	
	seguente pregiudizio patrimoniale arrecato a quest'ultima. In questo conte-	
	sto, l'asserita, e indimostrata, violazione del diritto di difesa del convenuto si	
	rivela, pertanto, inutilmente fuorviante. E, infine, irrilevante è l'ulteriore ar-	
	gomentazione difensiva del convenuto in ordine alla lesione del legittimo af-	
	fidamento, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa,	
	ove si consideri che, come è noto, non è neanche astrattamente configurabile	
	il legittimo affidamento da fatto illecito. Infine, smentisce radicalmente le di-	
	fese del convenuto la motivazione della sentenza penale n. 1675/2022, la	
	quale, nel dichiarare non doversi procedere anche nei confronti dell'odierno	
	convenuto in ordine ai reati ascritti, <i>“perché estinti per intervenuta prescri-</i>	
	<i>zione”</i> , ha affermato che <i>“Non ricorrono i presupposti per un'assoluzione nel</i>	
	<i>merito degli imputati, pur sollecitata dai difensori in via principale, poiché,</i>	
	<i>sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale compiuta, nonostante le dichiara-</i>	
	<i>zioni rese dai testi della difesa in merito all'effettivo svolgimento di attività</i>	
	<i>agricola da parte dell'Oliva e la produzione documentale operata dalla difesa,</i>	
	<i>quanto riferito dai tesi del P.M. in merito alla verifica della documentazione</i>	
	<i>fiscale riferibile all'Oliva (v. trascrizione udienza del 23 settembre 2021,</i>	
	23	

	<i>dichiarazioni del teste De Luca Fabrizio pag. 7) e degli esiti del sopralluogo che</i>	
	<i>non confermavano l'effettiva destinazione dell'immobile ristrutturato all'atti-</i>	
	<i>ività indicata nella progettazione (v. dichiarazioni rese dai testi Salvino e Leo-</i>	
	<i>netti all'udienza del 23 settembre 2021 e documentazione allegata), l'ipotesi</i>	
	<i>accusatoria risulta astrattamente fondata, non emergendo dati evidenti dai</i>	
	<i>quali desumere che i fatti non sussistano o che gli imputati non li abbiano vo-</i>	
	<i>lontariamente e coscientemente commessi.”. Le già indicate argomentazioni in</i>	
	punto di fatto del giudice penale rendono ancora più evidente, ad avviso del	
	collegio, la fondatezza dell'azione erariale.	
	7.5 Evidente è, inoltre, la connotazione dolosa della condotta illecita del con-	
	venuto. Risulta, infatti, provato che il signor Lorenzo Oliva ha intenzional-	
	mente distratto il finanziamento europeo dalle finalità per le quali era stato	
	concesso, pur avendo assunto, con la sottoscrizione per accettazione delle	
	lettere di finanziamento, precisi obblighi conformativi. Ha, inoltre, acquisito	
	e mantenuto in maniera fraudolenta la qualifica di Imprenditore agricolo pro-	
	fessionale, mediante la produzione di documentazione falsa all'ente preposto	
	al riconoscimento e al mantenimento della stessa, senza la quale non	
	avrebbe avuto accesso ai benefici economici in esame. Ha, infine, falsamente	
	dichiarato di avere ultimato i lavori assentiti con il finanziamento mentre gli	
	stessi non erano neanche iniziati ed ha falsamente attestato l'agibilità	
	dell'immobile finanziato al solo scopo di ottenere indebitamente le già indi-	
	cate provvidenze pubbliche. È appena il caso di evidenziare, inoltre, che le	
	dichiarazioni mendaci sopra indicate integrano di per sé una condotta dolosa	
	e fraudolenta che comporta la integrale decadenza dai benefici, sia ai sensi	
	della disciplina euro unitaria che di quella recata dall'art. 75 del d.P.R. n.	
	24	

	445/2000. È, infatti, noto che, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000	
	cit., <i>“Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli,</i>	
	<i>anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio,</i>	
	<i>e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli</i>	
	<i>articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque</i>	
	<i>denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.”</i> . L'art. 75 del d.P.R. n.	
	445/2000 cit. dispone, tra l'altro, che <i>“Fermo restando quanto previsto</i>	
	<i>dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veri-</i>	
	<i>dicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici</i>	
	<i>eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-</i>	
	<i>razione non veritiera.”</i> e che <i>“La dichiarazione mendace comporta, altresì, la</i>	
	<i>revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contri-</i>	
	<i>buti, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da</i>	
	<i>quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.”</i> e l'art. 76 del me-	
	desimo d.P.R. che <i>“L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti</i>	
	<i>a verità equivale ad uso di atto falso.”</i> e che <i>“Le dichiarazioni sostitutive rese</i>	
	<i>ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone</i>	
	<i>indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico uffì-</i>	
	<i>ciale.”</i> . Ne deriva che nel caso in esame, risulta evidente la illiceità della con-	
	dotta del convenuto, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, anche per	
	evidente violazione delle disposizioni sopra richiamate.	
	7.6 Alla stregua delle già indicate considerazioni, la domanda attorea, con	
	riguardo alla contestazione di illecito erariale avanzata nei confronti del si-	
	gnor Lorenzo Oliva deve essere accolta, considerato che il danno patrimo-	
	niale, sulla cui sussistenza non è dato nutrire dubbi, essendo stato, peraltro,	
	25	

accertato e quantificato (e non ancora recuperato) da ARCEA, è conseguenza immediata e diretta di una condotta illecita incontrovertibilmente connotata da dolo erariale.	
8. Ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 5, c.g.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza, sicché il convenuto deve essere condannato al pagamento delle stesse che si liquidano come da nota segretariale a margine.	
P.Q.M.	
la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, condanna il convenuto Lorenzo Oliva al pagamento della somma di euro 192.252,48 in favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.	
Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
<i>Firmato digitalmente</i>	<i>Firmato digitalmente</i>
Depositata in data 15/04/2026	

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente